Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 4 febbraio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 32 DEL 4 FEBBRAIO 1972:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

(10610)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1971, n. **1278**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare una donazione.

N. 1278. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta a favore della dipendente delegazione di Marischio in Fabriano (Ancona) dai signori Andreoli Giuseppe, Duilia e Luigia con atto pubblico del 10 luglio 1969, n. 7828 di repertorio, a rogito notar Enrico Falsini in Fabriano; detta donazione è costituita da un appezzamento di terreno, della superficie di mq. 360, sito in Fabriano (Ancona), distinto al catasto terreni del predetto comune alla sezione U, foglio V, n. 281-*b*, confinante con il terreno di proprietà dell'associazione sul quale insiste l'immobile riattivato a colonia elioterapica.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 40. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1971.

Integrazione del decreto ministeriale 5 febbraio 1971, relativo alla determinazione dei tassi d'interesse, ai sensi dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 30 giugno 1967, n. 1523.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico, il quale dispone che il tasso agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti per iniziative industriali nei territori del Mezzogiorno è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale dispone che fino al 31 dicembre 1972 i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto il proprio decreto n. 128096, del 5 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1971, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 338, con il quale il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, per i finanziamenti alle iniziative industriali di cui al citato art. 101 del testo unico n. 1523, è stato così determinato:

per i finanziamenti relativi ad impianti con immobilizzo (investimento fisso) non superiore a 6 miliardi di lire: 4 %;

per i finanziamenti relativi ad impianti industriali con immobilizzo superiore a 6 miliardi di lire: 5 % per iniziative riconosciute prioritarie per ragioni settoriali o di localizzazione; 6 % per iniziative non prioritarie;

Vista la delibera in data 8 luglio 1971, con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), nel considerare che, in attesa di procedere ad un generale riesame del sistema del credito agevolato, si rende intanto necessario stabilire che alle iniziative per le quali il C.I.P.E. stesso abbia espresso parere favorevole ai sensi dei decreti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 23 marzo 1968 e 8 novembre 1969, possano essere applicati tassi, variabili dal 4 % al 6 %, che, prescindendo dal carattere prioritario riconosciuto alle iniziative medesime ai fini dell'applicazione delle agevolazioni speciali previste dai decreti anzidetti, saranno determinati di volta in volta sulla base di uno o più dei seguenti elementi: l'ammontare dell'investimento in relazione al settore; il contributo alla diversificazione e integrazione della struttura industriale del Mezzogiorno; la possibilità di realizzare economie esterne; le infrastrutture di cui sia fornita la zona prescelta per la localizzazione; la situazione congiunturale nonchè il complesso di tutte le altre agevolazioni accordate ad una medesima iniziativa e, cioè, l'aliquota del finanziamento agevolato, quella del contributo in conto capitale e la durata del contributo negli interessi;

Considerato che il C.I.P.E. ha chiesto al Ministro per il tesoro di adottare, ai sensi del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, i provvedimenti di competenza in base alle direttive di cui alla richiamata delibera dell'8 luglio 1971;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla integrazione del decreto del 5 febbraio 1971, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'articolo unico del decreto interministeriale in data 5 febbraio 1971 relativo alla determinazione dei tassi d'interesse ai sensi dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e dello art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è integrato con il seguente secondo comma:

« Alle iniziative per le quali il C.I.P.E. abbia espresso parere favorevole ai sensi dei decreti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 23 marzo 1968 e 8 novembre 1969, possono essere applicati tassi, variabili dal 4 % al 6 %, che, prescindendo dal carattere prioritario riconosciuto alle iniziative medesime ai fini dell'applicazione delle agevolazioni speciali previste dai decreti anzidetti, saranno determinati di volta in volta sulla base di uno o più dei seguenti elementi: l'ammontare dell'investimento in relazione al settore; il contributo alla diversificazione e integrazione della struttura industriale del Mezzogiorno; la possibilità di realizzare economie esterne; le infrastrutture di cui sia fornita la zona prescelta per la localizzazione; la situazione congiunturale nonchè il complesso di tutte le altre agevolazioni accordate ad una medesima iniziativa e, cioè, la aliquota del finanziamento agevolato, quella del contributo in conto capitale e la durata del contributo negli interessi ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
TAVIANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1971
Registro n. 40 *Tesoro, foglio n.* 159

(1331)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1971.

Integrazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 1970, relativo alla determinazione del concorso annuo sugli interessi ai sensi dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 30 giugno 1967, n. 1523.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del cennato testo unico, il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo, nei limiti e con le modalità determinati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, un concorso sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto il decreto interministeriale n. 70270, del 22 ottobre 1970, con il quale è stato determinato il concorso annuo sugli interessi, ai sensi del richiamato art. 101 del testo unico n. 1523 ed è stato, inoltre, stabilito, allo art. 3, che detto concorso non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni 15 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di 5 anni) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di impianti preesistenti, per un periodo superiore ad anni 10 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di 2 anni);

Considerato che il piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, nel delegare il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentiti il Ministro per il bilancio, il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, a fissare i parametri di graduazione del finanziamento agevolato e le classi di graduazione del contributo della Cassa per il Mezzogiorno sulla base del settore, della ubicazione e delle dimensioni, secondo le linee del piano di coordinamento stesso, stabilisce che le misure ed i criteri degli incentivi medesimi saranno riesaminati ed aggiornati periodicamente, sulla base della esperienza compiuta, dell'evolversi del settore produttivo, della convenienza della localizzazione, in dipendenza anche degli interventi che si andranno ad effettuare;

Vista la delibera in data 8 luglio 1971, con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) ha chiesto, tra l'altro, al Ministro per il tesoro di stabilire, di concerto con gli altri Ministri competenti, che alle iniziative per le quali il C.I.P.E. abbia espresso parere favorevole ai sensi dei decreti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 23 marzo 1968 e 8 novembre 1969, il concorso sugli interessi può essere accordato fino ad anni 15 anche per gli ampliamenti, le conversioni ed i rinnovi di iniziative preesistenti, sulla base di uno o più dei seguenti elementi: l'ammontare dell'investimento in relazione al settore; il contributo alla diversificazione e integrazione della struttura industriale del Mezzogiorno; la possibilità di realizzare economie esterne; le infrastrutture di cui sia fornita la zona prescelta per la localizzazione; la situazione congiunturale nonchè il complesso di tutte le altre agevolazioni accordate ad una medesima iniziativa, e cioè l'aliquota del finanziamento agevolato, quella del contributo in conto capitale e il tasso agevolato d'interesse;

Considerato che, ai fini dell'applicazione del suddetto principio, affermato dal C.I.P.E., si rende necessaria una integrazione del decreto del 22 ottobre 1970 sopra citato;

Decreta:

L'art. 3 del decreto interministeriale n. 70270, del 22 ottobre 1970, relativo alla determinazione del concorso annuo sugli interessi ai sensi dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è integrato con il seguente secondo comma:

« Alle iniziative per le quali il C.I.P.E. abbia espresso parere favorevole ai sensi dei decreti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 23 marzo

1968 e 8 novembre 1969, il concorso sugli interessi può essere accordato fino ad anni 15 anche per gli ampliamenti, le conversioni ed i rinnovi di iniziative preesistenti, in relazione ad uno o più dei seguenti elementi: l'ammontare dell'investimento in relazione al settore; il contributo alla diversificazione e integrazione della struttura industriale del Mezzogiorno; la possibilità di realizzare economie esterne; le infrastrutture di cui sia fornita la zona prescelta per la localizzazione; la situazione congiunturale nonchè il complesso di tutte le altre agevolazioni accordate ad una medesima iniziativa, e cioè l'aliquota del finanziamento agevolato, quella del contributo in conto capitale e il tasso agevolato d'interesse ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1971
Registro n. 40 *Tesoro, foglio n.* 160

(1332)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1971.

Sostituzione di un membro in seno al comitato per il fondo indennità agli impiegati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge, con modifiche, con legge 2 ottobre 1942, n. 1251;

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1957, col quale è stato nominato il comitato del fondo per l'indennità agli impiegati;

Decreta:

Il dott. Giampiero Bondanini è chiamato a far parte del comitato per il fondo indennità agli impiegati presso l'I.N.A. quale rappresentante della Confederazione generale dell'industria, in sostituzione dell'avv. Enzo Bajocco, dimissionario.

Roma, addì 7 dicembre 1971

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(1208)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1971.

Istituzione in Mahon (Minorca) di una agenzia consolare di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della numerosa collettività italiana in Minorca (Spagna);

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Mahon (Minorca) una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Barcellona e con la seguente circoscrizione territoriale: l'isola di Minorca.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° gennaio 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1972
Registro n. 340, *foglio n.* 332

(1277)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1971.

Revoca dell'incarico di vigilanza per la repressione delle frodi nella provincia di Piacenza conferito all'istituto industrie agrarie dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, in Piacenza, e assegnazione dell'incarico stesso al laboratorio di chimica agraria dell'Università degli studi di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1968, registro n. 6, foglio n. 248, con il quale l'istituto di industrie agrarie della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, in Piacenza, veniva incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi per tutte le sostanze ed i prodotti agrari nella provincia di Piacenza;

Considerato che l'istituto di industrie agrarie predetto si trova nella impossibilità di espletare con efficacia l'incarico di vigilanza per la repressione delle frodi;

Ritenuto che detta vigilanza potrebbe essere effettuata, stante l'ubicazione della provincia e la similarità dei prodotti agrari da controllare, dal laboratorio di chimica agraria della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano, incaricato del medesimo servizio per le province di Milano, Novara, Pavia e Varese;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato l'incarico del servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari all'istituto industrie agrarie dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, in Piacenza.

Art. 2.

Il laboratorio di chimica agraria della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano è incaricato del predetto servizio di vigilanza per la provincia di Piacenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1972
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 190

(1510)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende esplicanti attività nel settore della lavorazione industriale della foglia del tabacco delle provincie di Chieti, Caserta e Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende esplicanti attività nel settore della lavorazione industriale della foglia del tabacco delle provincie di Chieti, Caserta e Salerno, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dallo art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 23 aprile 1971 in favore degli operai dipendenti dalle aziende esplicanti attività nel settore della lavorazione industriale della foglia del tabacco delle provincie di Chieti, Caserta e Salerno;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 23 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende esplicanti l'attività nel settore della lavorazione industriale della foglia del tabacco delle provincie di Chieti, Caserta e Salerno, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 17 luglio 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(1657)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla società cooperativa « Terra e lavoro » di Filo d'Argenta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale alla società cooperativa « Terra e lavoro » di Filo d'Argenta (Ferrara), ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 22 aprile 1971 in favore degli operai dipendenti dalla società cooperativa « Terra e lavoro » di Filo d'Argenta (Ferrara);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della società cooperativa « Terra e lavoro » di Filo d'Argenta (Ferrara);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al

disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 22 aprile 1971, a favore degli operai dipendenti dalla società cooperativa « Terra e lavoro » di Filo d'Argenta (Ferrara), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 1° settembre 1971, è prolungato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(1658)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1972.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, approvato con decreto ministeriale del 21 ottobre 1968;

Visto il decreto ministeriale del 1° luglio 1965 con il quale il dott. Edoardo Calleri di Sala venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

L'on. Emanuela Savio è nominata presidente della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(205)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1972.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Foligno, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Foligno, e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza avanzata dal commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Foligno, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Foligno (Perugia), a mente dell'art. 67, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e dell'art. 35 del suddetto regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, per la messa in liquidazione dell'azienda;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dai ripetuti articoli 67 del regio decreto-legge n. 375/1936 e 35 del regio decreto n. 1706/1937;

Su proposta della Banca d'Italia;

Riconosciuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Foligno, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Foligno (Perugia), in amministrazione straordinaria, e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(1847)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Tubettificio vicentino S.p.a. di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 13 novembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tubettificio vicentino S.p.a. di Vicenza, per gli effetti dello art. 2 citato.

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 13 novembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Tubettificio vicentino S.p.a. di Vicenza, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1656)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Genova per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 settembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Genova, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1655)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1517-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Loreggia Gian Franco, con sede in Valenza (Alessandria), via Alfieri n. 14, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1517-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1236)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 498-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 498-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Arcaro Anna Maria, con sede in Trissino (Vicenza), via Garibaldi n. 7.

(1352)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 109-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sette punzoni recanti il marchio di identificazione « 109-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Battaglia Benvenuto, con sede in Vicenza, via Fracanzan n. 10.

(1353)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 6-NU »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 6-NU », a suo tempo assegnato alla ditta Rocca Giovannica, con sede in Nuoro, via S. Martino n. 51.

(1354)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 112-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 112-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Ritornello Mariano, con sede in Napoli, via 1ª Traversa Orefici n. 2.

(1355)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 75-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 75-AR », a suo tempo assegnato alla ditta Rossi Graziano, con sede in Pergine Valdarno (Arezzo), via Montalto n. 14.

(1356)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 24 settembre 1971 al 30 settembre 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1904/71, 1905/71, 1963/71, 2007/71, 2027/71, 2049/71, 2060/71 e 2076/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:
— da Paesi terzi;
— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA), dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 24-9-1971	Paesi terzi dal 25-9-1971 al 28-9-1971	Paesi terzi dal 29-9-1971 al 30-9-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 24-9-1971	SAMA, PTOM, ... dal 25-9-1971 al 28-9-1971	SAMA, PTOM, ... dal 29-9-1971 al 30-9-1971
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	645,60 (1)	645,60 (1)	645,60 (1)	570,60	570,60	570,60
11.01-C	08	Farina di orzo	6.766,85	6.766,85	6.766,85	6.454,35	6.454,35	6.454,35
11.01-D	12	Farina di avena	6.211,85	6.211,85	6.211,85	5.899,35	5.899,35	5.899,35
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	4.453,75	4.735 —	4.735 —	4.141,25	4.422,50	4.422,50
	18	II. altra	2.503,10	2.662,50	2.662,50	2.346,85	2.506,25	2.506,25
11.01-F	22	Farina di riso	3.899,35	3.899,35	3.899,35	3.743,10	3.743,10	3.743,10
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	3.170 —	3.170 —	3.170 —	2.857,50	2.857,50	2.857,50
11.01-H	28	Farina di miglio	2.247,50	2.247,50	2.247,50	2.091,25	2.091,25	2.091,25
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	2.710 —	2.710 —	2.710 —	2.553,75	2.553,75	2.553,75
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole, semolini:						
	008	II. di segala	5.757,50	5.757,50	5.757,50	5.445 —	5.445 —	5.445 —
	012	III. di orzo	6.766,85	6.766,85	6.766,85	6.454,35	6.454,35	6.454,35
	015	IV. di avena	6.211,85	6.211,85	6.211,85	5.899,35	5.899,35	5.899,35
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore in sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso:						
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	1.466,85	1.748,10	1.748,10	1.154,35	1.435,60	1.435,60
	023	2. altri	4.453,75	4.735 —	4.735 —	4.141,25	4.422,50	4.422,50
	025	b altri	2.503,10	2.662,50	2.662,50	2.346,85	2.506,25	2.506,25
	028	VI. di riso	3.899,35	3.899,35	3.899,35	3.743,10	3.743,10	3.743,10
	032	VII. di grano saraceno	3.170 —	3.170 —	3.170 —	2.857,50	2.857,50	2.857,50
	035	VIII. di miglio	2.247,50	2.247,50	2.247,50	2.091,25	2.091,25	2.091,25
	038	IX. di sorgo	2.710 —	2.710 —	2.710 —	2.553,75	2.553,75	2.553,75
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi 24-9-1971	Paesi terzi dal 25-9-1971 al 28-9-1971	Paesi terzi dal 29-9-1971 al 30-9-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 24-9-1971	SAMA, PTOM... dal 25-9-1971 al 28-9-1971	SAMA, PTOM... dal 29-9-1971 al 30-9-1971
11.02 (segue)		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	046	1. di orzo	5.893,10	5.893,10	5.893,10	5.736,85	5.736,85	5.736,85
		2. di avena:						
	047	aa. avena spuntata	3.499,35	3.499,35	3.499,35	3.343,10	3.343,10	3.343,10
	049	bb. altra	6.055,60	6.055,60	6.055,60	5.899,35	5.899,35	5.899,35
	050	3. di grano saraceno	2.696,25	2.696,25	2.696,25	2.540 —	2.540 —	2.540 —
	051	4. di miglio	3.436,25	3.436,25	3.436,25	3.280 —	3.280 —	3.280 —
		b mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	054	1. di orzo	5.893,10	5.893,10	5.893,10	5.736,85	5.736,85	5.736,85
	056	2. di avena	6.055,60	6.055,60	6.055,60	5.899,35	5.899,35	5.899,35
	057	3. di grano saraceno	2.696,25	2.696,25	2.696,25	2.540 —	2.540 —	2.540 —
	059	4. di miglio	3.436,25	3.436,25	3.436,25	3.280 —	3.280 —	3.280 —
		II. di altri cereali:						
	061	a. di frumento	4.560 —	4.560 —	4.768,10	4.403,75	4.403,75	4.611,85
	063	b. di segala	4.179,35	4.179,35	4.179,35	4.023,10	4.023,10	4.023,10
	064	c. di granturco	3.837,50	4.087,50	4.087,50	3.681,25	3.931,25	3.931,25
	066	d. di sorgo	4.162,50	4.162,50	4.162,50	4.006,25	4.006,25	4.006,25
	069	e. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	5.454,35	5.454,35	5.704,35	5.298,10	5.298,10	5.548,10
	082	II. di segala	4.996,25	4.996,25	4.996,25	4.840 —	4.840 —	4.840 —
	085	III. di orzo	9.276,85	9.276,85	9.276,85	8.964,35	8.964,35	8.964,35
	088	IV. di avena	5.400 —	5.400 —	5.400 —	5.243,75	5.243,75	5.243,75
	092	V. di granturco	3.837,50	4.087,50	4.087,50	3.681,25	3.931,25	3.931,25
	095	VI. di grano saraceno	2.696,25	2.696,25	2.696,25	2.540 —	2.540 —	2.540 —
	098	VII. di miglio	3.436,25	3.436,25	3.436,25	3.280 —	3.280 —	3.280 —
	102	VIII. di sorgo	4.162,50	4.162,50	4.162,50	4.006,25	4.006,25	4.006,25
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:						
	109	I. di frumento	3.533,75	3.533,75	3.693,10	3.377,50	3.377,50	3.536,85
	110	II. di segala	3.241,85	3.241,85	3.241,85	3.085,60	3.085,60	3.085,60
	111	III. di orzo	3.813,75	3.813,75	3.813,75	3.657,50	3.657,50	3.657,50
	113	IV. di avena	3.499,35	3.499,35	3.499,35	3.343,10	3.343,10	3.343,10
	114	V. di granturco	2.503,10	2.662,50	2.662,50	2.346,85	2.506,25	2.506,25
	116	VI. di grano saraceno	1.775,60	1.775,60	1.775,60	1.619,35	1.619,35	1.619,35
	117	VII. di miglio	2.247,50	2.247,50	2.247,50	2.091,25	2.091,25	2.091,25
	119	VIII. di sorgo	2.710 —	2.710 —	2.710 —	2.553,75	2.553,75	2.553,75
	120	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	126	1. di orzo	3.813,75	3.813,75	3.813,75	3.657,50	3.657,50	3.657,50
	127	2. di avena	3.499,35	3.499,35	3.499,35	3.343,10	3.343,10	3.343,10
	129	3. di grano saraceno	1.775,60	1.775,60	1.775,60	1.619,35	1.619,35	1.619,35
	130	4. di miglio	2.247,50	2.247,50	2.247,50	2.091,25	2.091,25	2.091,25
		b. fiocchi:						
	131	1. di orzo	7.483,75	7.483,75	7.483,75	7.171,25	7.171,25	7.171,25
	133	2. di avena	6.867,50	6.867,50	6.867,50	6.555 —	6.555 —	6.555 —

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
della Tariffa	della Statistica		24-9-1971	dal 25-9-1971 al 28-9-1971	dal 29-9-1971 al 30-9-1971	24-9-1971	dal 25-9-1971 al 28-9-1971	dal 29-9-1971 al 30-9-1971
11.02 (segue)	134	3. di grano saraceno	3.170 —	3.170 —	3.170 —	2.857,50	2.857,50	2.857,50
	136	4. di miglio	4.002,50	4.002,50	4.002,50	3.690 —	3.690 —	3.690 —
		II. di altri cereali:						
	137	a. di frumento	6.272,50	6.272,50	6.553,75	5.960 —	5.960 —	6.241,25
	139	b. di segala	5.757,50	5.757,50	5.757,50	5.445 —	5.445 —	5.445 —
	140	c. di granturco	4.453,75	4.735 —	4.735 —	4.141,25	4.422,50	4.422,50
	141	d. di sorgo	4.819,35	4.819,35	4.819,35	4.506,85	4.506,85	4.506,85
		e. altri:						
	143	1. fiocchi di riso	6.668,75	6.668,75	6.668,75	6.356,25	6.356,25	6.356,25
	146	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. agglomerati («pellets»):						
	149	I. di frumento	6.272,50	6.272,50	6.553,75	5.960 —	5.960 —	6.241,25
	150	II. di segala	5.757,50	5.757,50	5.757,50	5.445 —	5.445 —	5.445 —
	153	III. di orzo	6.766,85	6.766,85	6.766,85	6.454,35	6.454,35	6.454,35
	156	IV. di avena	6.211,85	6.211,85	6.211,85	5.899,35	5.899,35	5.899,35
	159	V. di granturco	4.453,75	4.735 —	4.735 —	4.141,25	4.422,50	4.422,50
	160	VI. di riso	3.899,35	3.899,35	3.899,35	3.743,10	3.743,10	3.743,10
	161	VII. di grano saraceno	3.170 —	3.170 —	3.170 —	2.857,50	2.857,50	2.857,50
	163	VIII. di miglio	2.247,50	2.247,50	2.247,50	2.091,25	2.091,25	2.091,25
	166	IX. di sorgo	2.710 —	2.710 —	2.710 —	2.553,75	2.553,75	2.553,75
	169	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		G. Germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	2.796,25	2.796,25	2.913,10	2.483,75	2.483,75	2.600,60
	175	II. altri	2.038,10	2.155 —	2.155 —	1.725,60	1.842,50	1.842,50
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	01	A. denaturati	801,75	801,75	801,75	533,10	533,10	533,10
		B. altri:						
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.095 —	2.346,25	2.346,25	920 —	1.171,25	1.171,25
	12	II. non nominati	4.766,25	5.018,10	5.018,10	3.591,25	3.843,10	3.843,10
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.456,25	6.456,25	6.734,35	5.893,75	5.893,75	6.171,85
	04	b. altro	4.966,25	4.966,25	5.174,35	4.403,75	4.403,75	4.611,85
		II. altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.945 —	6.945 —	6.945 —	6.382,50	6.382,50	6.382,50
	14	b. non nominato	5.331,25	5.331,25	5.331,25	4.768,75	4.768,75	4.768,75
	21	B. torrefatto	6.120 —	6.120 —	6.120 —	5.557,50	5.557,50	5.557,50
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	2.095 —	2.346,25	2.346,25	1.032,50	1.283,75	1.283,75
	04	II. amido di riso	2.971,25	2.971,25	2.971,25	1.377,50	1.377,50	1.377,50
	07	III. amido di frumento	2.808,75	2.808,75	3.152,50	1.746,25	1.746,25	2.090 —
	14	IV. fecola di patate	2.095 —	2.346,25	2.346,25	1.032,50	1.283,75	1.283,75
	18	V. altri	2.095 —	2.346,25	2.346,25	516,25	641,85	641,85
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
		A. non torrefatti:						
	02	I. di frumento	12.550 —	12.550 —	13.175 —	3.175 —	3.175 —	3.800 —
	05	II. altri	10.657,50	10.970 —	10.970 —	1.282,50	1.595 —	1.595 —
	08	B. torrefatti	12.550 —	12.550 —	13.175 —	3.175 —	3.175 —	3.800 —

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi			Importazioni da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			24-9-1971	dal 25-9-1971 al 28-9-1971	dal 29-9-1971 al 30-9-1971	24-9-1971	dal 25-9-1971 al 28-9-1971	dal 29-9-1971 al 30-9-1971
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.346,85	6.675 —	6.675 —	1.346,85	1.675 —	1.675 —
	06	b. altri	4.470 —	4.721,25	4.721,25	1.032,50	1.283,75	1.283,75
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.346,85	6.675 —	6.675 —	1.346,85	1.675 —	1.675 —
	09	b. non nominati	4.470 —	4.721,25	4.721,25	1.032,50	1.283,75	1.283,75
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.346,85	6.675 —	6.675 —	1.346,85	1.675 —	1.675 —
	12	II. altri	4.470 —	4.721,25	4.721,25	1.032,50	1.283,75	1.283,75
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	935,60	935,60	935,60	935,60	935,60	935,60
		b. altri:						
	04	1. aventi tenore in amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.496,85	1.496,85	1.496,85	1.496,85	1.496,85	1.496,85
	07	2. non nominati	2.993,10	2.993,10	2.993,10	2.993,10	2.993,10	2.993,10
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore in amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	748,10	748,10	748,10	748,10	748,10	748,10
	14	b. altri	2.993,10	2.993,10	2.993,10	2.993,10	2.993,10	2.993,10

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(11453)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° ottobre 1971 al 31 ottobre 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 2099/71, 2112/71, 2257/71 e 2343/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale «foraggi melassati o zuccherati, ecc.») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:
— da Paesi terzi;
— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA), dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya.

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-10-1971 al 21-10-1971	dal 22-10-1971 al 29-10-1971	dal 30-10-1971 al 31-10-1971	dal 1°-10-1971 al 21-10-1971	dal 22-10-1971 al 29-10-1971	dal 30-10-1971 al 31-10-1971
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	643,10 (1)	643,10 (1)	643,10 (1)	568,10 (1)	568,10 (1)	568,10 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.743,10	6.743,10	6.743,10	6.430,60	6.430,60	6.430,60
11.01-D	12	Farina di avena	6.323,10	6.323,10	6.323,10	6.010,60	6.010,60	6.010,60
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	5.198,10	4.635,60	4.635,60	4.885,60	4.323,10	4.323,10
	18	II. altra	2.925 —	2.606,25	2.606,25	2.768,75	2.450 —	2.450 —
11.01-F	22	Farina di riso	3.495 —	3.495 —	3.495,00	3.338,75	3.338,75	3.338,75
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	2.770,60	2.770,60	2.770,60	2.458,10	2.458,10	2.458,10
11.01-H	28	Farina di miglio	2.381,85	2.381,85	2.381,85	2.225,60	2.225,60	2.225,60
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	2.919,35	2.919,35	2.760 —	2.763,10	2.763,10	2.603,75
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole, semolini:						
	008	II. di segala	6.013,75	6.013,75	6.013,75	5.701,25	5.701,25	5.701,25
	012	III. di orzo	6.743,10	6.743,10	6.743,10	6.430,60	6.430,60	6.430,60
	015	IV. di avena	6.323,10	6.323,10	6.323,10	6.010,60	6.010,60	6.010,60
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore in sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso:						
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	2.120,60	1.558,10	1.558,10	1.808,10	1.245,60	1.245,60
	023	2. altri	5.198,10	4.635,60	4.635,60	4.885,60	4.323,10	4.323,10
	025	b. altri	2.925 —	2.606,25	2.606,25	2.768,75	2.450 —	2.450 —
	028	VI. di riso	3.495 —	3.495 —	3.495 —	3.338,75	3.338,75	3.338,75
	032	VII. di grano saraceno	2.770,60	2.770,60	2.770,60	2.458,10	2.458,10	2.458,10
	035	VIII. di miglio	2.381,85	2.381,85	2.381,85	2.225,60	2.225,60	2.225,60
	038	IX. di sorgo	2.919,35	2.919,35	2.760 —	2.763,10	2.763,10	2.603,75
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 1°-10-1971 al 21-10-1971	Importazioni da Paesi terzi dal 22-10-1971 al 29-10-1971	Importazioni da Paesi terzi dal 30-10-1971 al 31-10-1971	Importazioni da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-10-1971 al 21-10-1971	Importazioni da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 22-10-1971 al 29-10-1971	Importazioni da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 30-10-1971 al 31-10-1971
11.02 (segue)		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	046	1. di orzo	5.872,50	5.872,50	5.872,50	5.716,25	5.716,25	5.716,25
		2 di avena:						
	047	aa. avena spuntata	3.562,50	3.562,50	3.562,50	3.406,25	3.406,25	3.406,25
	049	bb. altra	6.166,85	6.166,85	6.166,85	6.010,60	6.010,60	6.010,60
	050	3. di grano saraceno	2 341,25	2.341,25	2.341,25	2.185 —	2.185 —	2.185 —
	051	4. di miglio	3 647,50	3.647,50	3.647,50	3.491,25	3.491,25	3.491,25
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	054	1. di orzo	5.872,50	5.872,50	5.872,50	5.716,25	5.716,25	5.716,25
	056	2 di avena	6.166,85	6.166,85	6.166,85	6.010,60	6.010,60	6.010,60
	057	3. di grano saraceno	2.341,25	2.341,25	2.341,25	2.185 —	2.185 —	2.185 —
	059	4. di miglio	3.647,50	3.647,50	3.647,50	3.491,25	3.491,25	3.491,25
		II. di altri cereali:						
	061	a. di frumento	4.683,10	4.683,10	4.683,10	4.526,85	4.526,85	4.526,85
	063	b. di segala	4.368,75	4.368,75	4.368,75	4.212,50	4.212,50	4.212,50
	064	c. di granturco	4.499,35	3.999,35	3.999,35	4.343,10	3.843,10	4.843,10
	066	d. di sorgo	4.490 —	4.490 —	4.240 —	4.333,75	4.333,75	4.083,75
	069	e. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	5.602,50	5.602,50	5.602,50	5.446,25	5.446,25	5.446,25
	082	II. di segala	5.224,35	5.224,35	5.224,35	5.068,10	5.068,10	5.068,10
	085	III. di orzo	9.243,75	9.243,75	9.243,75	8.931,25	8.931,25	8.931,25
	088	IV. di avena	5.499,35	5.499,35	5.499,35	5.343,10	5.343,10	5.343,10
	092	V. di granturco	4.499,35	3.999,35	3.999,35	4.343,10	3.843,10	3.843,10
	095	VI. di grano saraceno	2.341,25	2.341,25	2.341,25	2.185 —	2.185 —	2.185 —
	098	VII. di miglio	3.647,50	3.647,50	3.647,50	3.491,25	3.491,25	3.491,25
	102	VIII. di sorgo	4.490 —	4.490 —	4.240 —	4.333,75	4.333,75	4.083,75
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:						
	109	I. di frumento	3.628,10	3.628,10	3.628,10	3.471,85	3.471,85	3.471,85
	110	II. di segala	3.386,85	3.386,85	3.386,85	3.230,60	3.230,60	3.230,60
	111	III. di orzo	3.800 —	3.800 —	3.800 —	3.643,75	3.643,75	3.643,75
	113	IV. di avena	3.562,50	3.562,50	3.562,50	3.406,25	3.406,25	3.406,25
	114	V. di granturco	2.925 —	2.606,25	2.606,25	2.768,75	2.450 —	2.450 —
	116	VI. di grano saraceno	1.549,35	1.549,35	1.549,35	1.393,10	1.393,10	1.393,10
	117	VII. di miglio	2.381,85	2.381,85	2.381,85	2.225,60	2.225,60	2.225,60
	119	VIII. di sorgo	2.919,35	2.919,35	2.760 —	2.763,10	2.763,10	2.603,75
	120	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	126	1. di orzo	3.800 —	3.800 —	3.800 —	3.643,75	3.643,75	3.643,75
	127	2. di avena	3.562,50	3.562,50	3.562,50	3.406,25	3.406,25	3.406,25
	129	3. di grano saraceno	1.549,35	1.549,35	1.549,35	1.393,10	1.393,10	1.393,10
	130	4. di miglio	2.381,85	2.381,85	2.381,85	2.225,60	2.225,60	2.225,60
		b. fiocchi:						
	131	1. di orzo	7.457,50	7.457,50	7.457,50	7.145 —	7.145 —	7.145 —
	133	2. di avena	6.991,25	6.991,25	6.991,25	6.678,75	6.678,75	6.678,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 1°-10-1971 al 21-10-1971	Paesi terzi dal 22-10-1971 al 29-10-1971	Paesi terzi dal 30-10-1971 al 31-10-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-10-1971 al 21-10-1971	dal 22-10-1971 al 29-10-1971	dal 30-10-1971 al 31-10-1971
11.02 (segue)	134	3. di grano saraceno	2.770,60	2.770,60	2.770,60	2.458,10	2.458,10	2.458,10
	136	4. di miglio	4.240 —	4.240 —	4.240 —	3.927,50	3.927,50	3.927,50
		II. di altri cereali:						
	137	a. di frumento	6.439,35	6.439,35	6.439,35	6.126,85	6.126,85	6.126,85
	139	b. di segala	6.013,75	6.013,75	6.013,75	5.701,25	5.701,25	5.701,25
	140	c. di granturco	5.198,10	4.635,60	4.635,60	4.885,60	4.323,10	4.323,10
	141	d. di sorgo	5.188,10	5.188,10	4.906,85	4.875,60	4.875,60	4.594,35
		e. altri:						
	143	1. fiocchi di riso	5.982,50	5.982,50	5.982,50	5.670 —	5.670 —	5.670 —
	146	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):						
	149	I. di frumento	6.439,35	6.439,35	6.439,35	6.126,85	6.126,85	6.126,85
	150	II. di segala	6.013,75	6.013,75	6.013,75	5.701,25	5.701,25	5.701,25
	153	III. di orzo	6.743,10	6.743,10	6.743,10	6.430,60	6.430,60	6.430,60
	156	IV. di avena	6.323,10	6.323,10	6.323,10	6.010,60	6.010,60	6.010,60
	159	V. di granturco	5.198,10	4.635,60	4.635,60	4.885,60	4.323,10	4.323,10
	160	VI. di riso	3.495 —	3.495 —	3.495 —	3.338,75	3.338,75	3.338,75
	161	VII. di grano saraceno	2.770,60	2.770,60	2.770,60	2.458,10	2.458,10	2.458,10
	163	VIII. di miglio	2.381,85	2.381,85	2.381,85	2.225,60	2.225,60	2.225,60
	166	IX. di sorgo	2.919,35	2.919,35	2.760 —	2.763,10	2.763,10	2.603,75
	169	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	2.865,60	2.865,60	2.865,60	2.553,10	2.553,10	2.553,10
	175	II. altri	2.348,10	2.113,75	2.113,75	2.035,60	1.801,25	1.801,25
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	01	A. denaturati	799,35	799,35	799,35	530,60	530,60	530,60
		B. altri:						
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.679,35	2.176,25	2.176,25	1.504,35	1.001,25	1.001,25
	12	II. non nominati	5.432,50	4.929,35	4.929,35	4.257,50	3.754,35	3.754,35
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.621,25	6.621,25	6.621,25	6.058,75	6.058,75	6.058,75
	04	b. altro	5.089,35	5.089,35	5.089,35	4.526,85	4.526,85	4.526,85
		II. altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.921,25	6.921,25	6.921,25	6.358,75	6.358,75	6.358,75
	14	b. non nominato	5.313,75	5.313,75	5.313,75	4.751,25	4.751,25	4.751,25
	21	B. torrefatto	6.100 —	6.100 —	6.100 —	5.537,50	5.537,50	5.537,50
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	2.769,35	2.176,25	2.176,25	1.616,85	1.113,75	1.113,75
	04	II. amido di riso	2.391,85	2.391,85	2.391,85	798,10	798,10	798,10
	07	III. amido di frumento	2.870,60	2.870,60	2.870,60	1.808,10	1.808,10	1.808,10
	14	IV. fecola di patate	2.679,35	2.176,25	2.176,25	1.616,85	1.113,75	1.113,75
	18	V. altri	2.679,35	2.176,25	2.176,25	808,75	556,85	556,85
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
		A. non torrefatti:						
	02	I. di frumento	12.662,50	12.662,50	12.662,50	3.287,50	3.287,50	3.287,50
	05	II. altri	11.383,75	10.758,75	10.758,75	2.008,75	1.383,75	1.383,75
	08	B. torrefatti	12.662,50	12.662,50	12.662,50	3.287,50	3.287,50	3.287,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 1°-10-1971 al 21-10-1971	Paesi terzi dal 22-10-1971 al 29-10-1971	Paesi terzi dal 30-10-1971 al 31-10-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-10-1971 al 21-10-1971	dal 22-10-1971 al 29-10-1971	dal 30-10-1971 al 31-10-1971
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	7.109,35	6.453,10	6.453,10	2.109,35	1.453,10	1.453,10
	06	b. altri	5.054,35	4.551,25	4.551,25	1.616,85	1.113,75	1.113,75
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	7.109,35	6.453,10	6.453,10	2.109,35	1.453,10	1.453,10
	09	b. non nominati	5.054,35	4.551,25	4.551,25	1.616,85	1.113,75	1.113,75
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	7.109,35	6.453,10	6.453,10	2.109,35	1.453,10	1.453,10
	12	II. altri	5.054,35	4.551,25	4.551,25	1.616,85	1.113,75	1.113,75
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	938,10	938,10	938,10	938,10	938,10	938,10
		b. altri:						
	04	1. aventi tenore in amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2) . . .	1.500,60	1.500,60	1.500,60	1.500,60	1.500,60	1.500,60
	07	2. non nominati	3.001,25	3.001,25	3.001,25	3.001,25	3.001,25	3.001,25
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	750 —	750 —	750 —	750 —	750 —	750 —
	14	b. altri	3.001,25	3.001,25	3.001,25	3.001,25	3.001,25	3.001,25

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(11939)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI

Bollettino ufficiale della « Lotteria Italia »
(Manifestazione 1971)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Roma il 6 gennaio 1972 ed esito della manifestazione televisiva e radiofonica « Canzonissima 1971 ».

A) Primi premi: biglietti venduti estratti abbinati ai cantanti classificati nell'ordine:

1) Biglietto serie CR n. 36428:
L. 150.000.000 abbinato al cantante Nicola di Bari;
2) Biglietto serie CU n. 44266:
L. 145.000.000 abbinato al cantante Massimo Ranieri;
3) Biglietto serie DU n. 00880:
L. 140.000.000 abbinato alla cantante Iva Zanicchi;
4) Biglietto serie DR n. 26554:
L. 135.000.000 abbinato alla cantante Orietta Berti;
5) Biglietto serie BZ n. 20850:
L. 130.000.000 abbinato al cantante Claudio Villa;
6) Biglietto serie DH n. 73141:
L. 125.000.000 abbinato al cantante Mino Reitano;
7) Biglietto serie AM n. 05854:
L. 120.000.000 abbinato alla cantante Rosanna Fratello;
8) Biglietto serie AI n. 24884:
L. 115.000.000 abbinato alla cantante Ornella Vanoni.

B) Premi di L. 20.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	C	n. 11356	17)	Bigl. serie	BP	n. 12598
2)	» »	F	» 26114	18)	» »	BV	» 98681
3)	» »	N	» 84109	19)	» »	BZ	» 45900
4)	» »	P	» 74085	20)	» »	CG	» 59775
5)	» »	S	» 56407	21)	» »	CP	» 01030
6)	» »	U	» 69014	22)	» »	CQ	» 61327
7)	» »	U	» 83738	23)	» »	DB	» 48300
8)	» »	AE	» 40441	24)	» »	DF	» 66316
9)	» »	AG	» 33160	25)	» »	DM	» 47612
10)	» »	AG	» 66167	26)	» »	DN	» 44604
11)	» »	AH	» 20983	27)	» »	DN	» 48526
12)	» »	AH	» 83619	28)	» »	DO	» 54836
13)	» »	AL	» 47342	29)	» »	DQ	» 72247
14)	» »	AQ	» 00135	30)	» »	DR	» 73036
15)	» »	BL	» 10592	31)	» »	DV	» 87401
16)	» »	BM	» 94241	32)	» »	EC	» 41105

C) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti:

1) Serie CR n. 36428 .	L.	3.150.000
2) Serie CU n. 44266 .	»	2.100.000
3) Serie DU n. 00880 .	»	1.500.000
4) Serie DR n. 26554 .	»	1.000.000
5) Serie BZ n. 20850 .	»	1.000.000
6) Serie DH n. 73141 .	»	1.000.000
7) Serie AM n. 05854 .	»	1.000.000
8) Serie AI n. 24884 .	»	1.000.000

Ai venditori dei trentadue biglietti vincenti i premi di lire 20.000.000: L. 355.000 ciascuno.

(1281)

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 14 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1971, registro n. 42 Difesa, foglio n. 394

Castelvetri Carlo, nato a Bologna il 20 dicembre 1913, ex maresciallo maggiore, Distretto militare di Firenze.

E' incorso, dalla data del presente decreto, nella perdita delle croci al V.M. concessegli con RR.DD. 18 agosto 1939 e 3 agosto 1940, pubblicati nei Bollettini Ufficiali 1939, disp. 66, pagina 6003 e 1941, disp. 10, pagina 661, e del relativo assegno annuo nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui è insignito.

(1228)

Rettifica di decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 14 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1971, registro n. 42 Difesa, foglio n. 271

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto presidenziale 30 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1950, registro n. 29 Difesa, foglio n. 33 (Bollettino Ufficiale 1950, disp. 15, pagina 2080).

Meini Carlo, fu Francesco e di De Carli Maria, da Treviglio (Bergamo), classe 1919, sottotenente cpl. 6° alpini, btg. « Verona ». Le generalità sono: Marini Carlo Guerino Gabriele, di Francesco e di Nembrini Melania, nato il 9 febbraio 1919 a Colombaro (ora aggregato a quello di Corte Franca, provincia di Brescia);

Regio decreto 8 aprile 1920, pubblicato nel Bollettino Ufficiale 1920, disp. 32, pagina 1781:

Iacucci Giovanni, da Veroli (Roma), soldato 1223ª compagnia mitraglieri, matricola n. 58812. Il cognome è: Iacoucci;

Regio decreto 3 febbraio 1941, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1941, registro n. 7, foglio n. 139 (Bollettino Ufficiale 1941, disp. 70, pagina 4908):

Ruzzinenti Ampelio, fu Quirino, sergente 10° gruppo mitraglieri « V. Emanuele II ». Il cognome è Ruzzenenti.

(1229)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Errata-corrige

Nell'articolo 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 1971 « Ricostituzione della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1972, dove è scritto: « ..... *Bignani* Lionello ..... » leggasi: « ..... *Bignami* Lionello ..... ».

(1506)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bolognetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Bolognetta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.716.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1696)

Autorizzazione al comune di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Brolo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.529.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1697)

Autorizzazione al comune di Basicò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Basicò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.189.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1698)

Autorizzazione al comune di Castellana Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Castellana Sicula (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.567.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1699)

Autorizzazione al comune di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Castelbuono (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.587.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1700)

Autorizzazione al comune di Capo d'Orlando ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Capo d'Orlando (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.158.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1701)

Autorizzazione al comune di Capizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Capizzi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.597.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1702)

Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Catania viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 24.223.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1703)

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Fiumefreddo di Sicilia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.910.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1704)

Autorizzazione al comune di Gangi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Gangi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.979.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1705)

Autorizzazione al comune di Gualtieri Sicaminò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Gualtieri Sicaminò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.823.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1706)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Marea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Gioiosa Marea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1707)

Autorizzazione al comune di Gallodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Gallodoro (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.326.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1708)

Autorizzazione al comune di Mussomeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Mussomeli (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 184.370.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1709)

Autorizzazione al comune di Motta S. Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Motta S. Anastasia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.843.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1710)

Autorizzazione al comune di Misterbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Misterbianco (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1711)

Autorizzazione al comune di Milo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Milo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.524.122, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1712)

Autorizzazione al comune di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Mascali (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.218.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1713)

Autorizzazione al comune di Pedara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Pedara (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.010.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1714)

Autorizzazione al comune di Sutera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Sutera (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.759.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1715)

Autorizzazione al comune di Trecastagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Trecastagni (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.845.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1716)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Corso dei cambi del 1° febbraio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	588 —	588 —	587,40	588 —	588 —	588,10	588,10	588 —	588 —	588 —
Dollaro canadese	584,40	584,40	584,50	584,40	584,30	585,60	584,40	584,40	584,40	584,50
Franco svizzero	151,77	151,77	151,75	151,77	151,90	151,86	151,81	151,77	151,77	151,75
Corona danese	83,98	83,98	83,99	83,98	84 —	83,99	83,99	83,98	83,98	83,95
Corona norvegese	87,85	87,85	87,88	87,85	88 —	87,90	87,86	87,85	87,85	87,80
Corona svedese	122,32	122,32	122,23	122,32	122,30	122,38	122,31	122,32	122,32	122,30
Fiorino olandese	184,52	184,52	184,55	184,52	183,90	184,60	184,57	184,52	184,52	184,50
Franco belga	13,378	13,3780	13,3750	13,378	13,33	13,38	13,37	13,378	13,37	13,37
Franco francese	114,67	114,67	114,75	114,67	114,40	114,66	114,74	114,67	114,67	114,65
Lira sterlina	1525,20	1525,20	1525,50	1525,20	1524,75	1525,70	1525,50	1525,20	1525,20	1525,20
Marco germanico	183,245	183,245	183,17	183,245	182,80	183,27	183,24	183,245	183,24	183,20
Scellino austriaco	25,2525	25,2525	25,2550	25,2525	25,225	25,26	25,2550	25,2525	25,25	25,25
Escudo portoghese	21,61	21,61	21,63	21,61	21,50	21,62	21,61	21,61	21,61	21,60
Peseta spagnola	8,9205	8,9205	8,93	8,9205	8,90	8,92	8,9225	8,9205	8,92	8,90

Media dei titoli del 1° febbraio 1972

Rendita 5 % 1935	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	99,15
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,825
» 5 % (Ricostruzione)	91,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,85
» 5 % (Città di Trieste)	93,475
» 5 % (Beni esteri)	93,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,55
» 5,50 % » » 1968-83	90,325
» 5,50 % » » 1969-84	92,775
» 6 % » » 1970-85	96,75
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,70
» 5 % (» 1° 10-1975) II emiss.	95,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° febbraio 1972

Dollaro USA	588,05
Dollaro canadese	584,40
Franco svizzero	151,79
Corona danese	83,985
Corona norvegese	87,855
Corona svedese	122,315
Fiorino olandese	184,545
Franco belga	13,376
Franco francese	114,705
Lira sterlina	1525,35
Marco germanico	183,242
Scellino austriaco	25,254
Escudo portoghese	21,61
Peseta spagnola	8,921

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita di nuove confezioni dell'acqua minerale « Paraviso »

Con decreto n. 1202 in data 14 gennaio 1972 il sig. Francesco Raveglia e figli dottori Maurizio e Dalmazio, rappresentati dal sig. Francesco Raveglia, domiciliato elettivamente a Lanzo d'Intelvi, provincia di Como, sono autorizzati a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Paraviso », di cui al decreto ministeriale n. 1098 del 13 giugno 1970, anche in recipienti di vetro della capacità di un litro e mezzo. Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette conformi a quelle autorizzate, per i recipienti da un litro, con il decreto ministeriale n. 1098 del 13 giugno 1970.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il suddetto decreto ministeriale n. 1098.

Con decreto n. 1203 del 14 gennaio 1972 il sig. Francesco Raveglia e figli dottori Maurizio e Dalmazio, rappresentati dal sig. Francesco Raveglia, domiciliato elettivamente a Lanzo d'Intelvi, provincia di Como, sono autorizzati a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Paraviso » addizionata di gas acido carbonico, di cui al decreto ministeriale n. 1099 del 13 giugno 1970, anche in recipienti di vetro della capacità di un litro e mezzo. Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette conformi a quelle autorizzate, per i recipienti da un litro, con il decreto ministeriale n. 1099 del 13 giugno 1970.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il suddetto decreto ministeriale n. 1099.

(1620)

Autorizzazione alla vendita di nuove confezioni dell'acqua minerale « S. Benedetto »

Con decreto n. 1204 del 14 gennaio 1972 la S.p.a. Acqua minerale San Benedetto, con sede in Scorzè, provincia di Venezia, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Benedetto », di cui al decreto ministeriale n. 1041 del 7 luglio 1969, anche in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro e mezzo.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette conformi a quelle autorizzate, per i recipienti da un litro, con il decreto ministeriale n. 1041 del 7 luglio 1969.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il suddetto decreto ministeriale n. 1041.

Con decreto n. 1205 del 14 gennaio 1972 la S.p.a. Acqua minerale San Benedetto, con sede in Scorzè, provincia di Venezia, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « San Benedetto », addizionata di gas acido carbonico, di cui al decreto ministeriale n. 702 del 19 ottobre 1959, n. 928 del 27 settembre 1967 e n. 1040 del 7 luglio 1969, anche in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro e mezzo.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette conformi a quelle autorizzate, per i recipienti da un litro, con il decreto ministeriale n. 1040 del 7 luglio 1969.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con i citati decreti ministeriali.

(1621)

Autorizzazione alla libera vendita e modifica delle etichette dell'acqua minerale « Agnano »

Con decreto n. 1197 del 14 gennaio 1972 il sig. Elio Barucci, residente a Firenze, via Orcagna, 16, è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Agnano », che sgorga nel territorio del comune di S. Giuliano Terme, provincia di Pisa, « addizionata di gas acido carbonico ».

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di due litri, un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, che saranno contrassegnate da etichette di formato rettangolare, stampate su carta color celeste con striscia orizzontale bianca delle dimensioni rispettivamente di cm. 17,1 x cm. 12 per le bottiglie da 2 e da 1 litro, di cm. 13,3 x cm. 9,3 per quelle da 1/2 litro e di cm. 10,6 x cm. 7,5 per quelle da 1/4 di litro, e divise in tre riquadri trasversali, di cui il superiore e l'inferiore di colore celeste ed il centrale di colore bianco.

Nel riquadro inferiore sono riportati, sempre in caratteri neri, la classificazione dell'acqua minerale, i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita dal prof. C. Porlezza, in data 25 maggio 1962, nell'istituto di chimica generale dell'Università di Pisa ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 7 maggio 1962 dal prof. Guido Santopadre, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Pisa. Segue poi la dicitura « addizionata con anidride carbonica ». In fondo allo stesso riquadro, sulla sinistra, è riportato il comune ove sgorga e viene imbottigliata l'acqua minerale, e sulla destra gli estremi del presente decreto.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il decreto ministeriale n. 784 del 7 luglio 1962.

Con decreto n. 1196 del 14 gennaio 1972 il sig. Elio Barucci, residente a Firenze, via Orcagna, 16, è autorizzato ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Agnano », di cui al decreto ministeriale n. 784 del 7 luglio 1962.

Tali modifiche riguardano il colore della carta che sarà bianco con striscia orizzontale celeste, anzichè celeste con striscia avorio, e l'omissione della parola « carbonica » che, sull'etichetta autorizzata con il citato decreto, figura al 3° rigo, prima di « naturale » sulla striscia color avorio del riquadro centrale.

In fondo figureranno gli estremi del presente decreto.

Restano invariate le altre diciture nonchè le dimensioni, il formato, i caratteri ed il disegno.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano altresì invariate le prescrizioni fatte con il decreto ministeriale n. 784 del 7 luglio 1962.

(1622)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Foligno, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Foligno.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 19 gennaio 1972, che dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Foligno, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Foligno (Perugia), e la sua messa in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il prof. dott. Lido Becherini è nominato commissario liquidatore e i signori Giuseppe Bertuzzi, rag. Bruno Ottaviani e rag. Francesco Belati sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Foligno, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Foligno (Perugia), in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1972

Il Governatore: CARLI

(1848)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Concorso per esame ad un posto di ingegnere in prova

IL COMMISSARIO

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, modificata con regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1033 e le relative norme di esecuzione contenute nel regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'ente approvato con deliberazione n. 13362 in data 12 settembre 1961;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Accertato che nel ruolo tecnico della carriera direttiva del personale dell'ente risultano attualmente disponibili due posti;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di ingegnere in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria civile conseguita in una università o istituto superiore per ingegneria di Stato.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore agli anni 21 compiuti e non superiore ad anni 32; salvo le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non sarà altresì ammesso al concorso chi abbia partecipato con esito favorevole a precedenti concorsi indetti dall'ente e abbia successivamente rinunciato alla nomina.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per coloro che siano in possesso dei titoli all'uopo necessari.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso l'ente o presso le amministrazioni dello Stato, anche se in servizio di prova.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 (cinquecento) secondo l'allegato schema esemplificativo, dovranno pervenire alla segreteria generale dell'Ente autonomo E.U.R., via della Civiltà del Lavoro n. 23 - 00144 Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nelle domande gli aspiranti debbono indicare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso i titoli posseduti, che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

di essere in possesso del titolo di studio prescritto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla segreteria generale dell'ente entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Il concorrente dichiarato vincitore deve far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

a) titolo di studio: diploma originale, o copia in carta legale autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero o sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o delle autorità da esso delegato;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza o dall'ufficio di stato civile del comune di origine;

d) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

e) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1936, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che sia eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impiegati.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati a qualsiasi titolo ad amministrazioni dello Stato o enti pubblici.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono essere, inoltre, prodotti dagli interessati i documenti comprovanti eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3.

Art. 7.

I candidati impiegati di ruolo presso l'ente o amministrazioni dello Stato anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata o autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di mesi tre a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta, e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Gli esami consteranno in tre prove scritte e una orale e verteranno sulle seguenti materie:

PROVE SCRITTE

1ª Parte:

a) Elementi costruttivi;
b) Elementi di composizione architettonica;
c) Caratteri distributivi degli edifici civili;
d) Tecnologia dei materiali;
e) Regolamenti edilizi.

2ª Parte:

a) La statica;
b) Materiali da costruzione e loro caratteristiche;
c) Le forze agenti;
d) Sistemi isostatici e iperstatici;
e) Strutture degli edifici;
f) Fondazioni;
g) Verifiche di stabilità;
h) Normativa.

3ª Parte:

a) Impianti idraulici e sanitari;
b) Impianti termici e frigoriferi per usi civili;
c) Impianti elettrici per gli edifici;
d) Protezione dalle tensioni di contatto;
e) Impianti di illuminazione;
f) Ascensori.

Il candidato dovrà sostenere le tre prove scritte, una per ciascuna parte del programma d'esame, su semplici problemi applicativi.

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte nonchè sulle seguenti:

a) leggi e regolamenti sui lavori pubblici con particolare riferimento alla direzione dei lavori, contabilizzazione delle opere, collaudo;

b) capitolato generale e capitolati speciali.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria del concorso di cui alla presente deliberazione sarà approvata dal commissario dell'ente sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte del vincitore, dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al commissario dell'ente non oltre il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione dei risultati del concorso.

Art. 11.

Il vincitore del concorso di cui alla presente deliberazione che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale gli verrà corrisposto il trattamento economico relativo alla qualifica di ingegnere (ex coefficiente 271) oltre le quote aggiunte di famiglia eventualmente spettanti, nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Al termine del suddetto periodo di prova il vincitore del concorso sarà definitivamente confermato nell'impiego previo giudizio favorevole del capo dell'ufficio presso cui ha prestato servizio.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con delibera commissariale la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1937, n. 3.

Art. 12.

Con successiva deliberazione commissariale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà data comunicazione al domicilio dei candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 3 gennaio 1972

Il commissario: TESTA

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo da L. 500 alla

Segreteria generale dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma — Via della Civiltà del Lavoro, 23 - 00144 ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di . .) il . . e residente in . (provincia di .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ente autonomo E.U.R.

Dichiara di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1) .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali (3);

d) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . .

f) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data .

Firma . . (4)

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32 anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale).

(4) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(1034)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a cento posti di aiutante ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con il quale è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di attuazione del testo unico anzidetto;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, per il riassetto delle carriere;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a cento posti di aiutante ufficiale giudiziario.

Quattro posti sono riservati ai candidati che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove obbligatorie di esame, superino anche la prova facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino- Alto Adige.

Si applicano le disposizioni di legge che prevedono riserva di posti nei pubblici concorsi per l'amministrazione statale a favore di particolari categorie di concorrenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di aiutante ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti debbono aver conseguito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Al concorso sono ammesse le donne.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie assimilate, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

3) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

A) per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

B) per i capi di famiglia numerosa.

Le elevazioni di cui al n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età di anni 40, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragione di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato i 40 anni;

7) il limite massimo di età è elevato a 55 anni, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e, infine per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) il limite massimo di età è elevato a 45 anni:

A) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato, e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

9) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

A) del personale di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e del personale collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale e degli operai di ruolo dello Stato;

B) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo, intestata al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o spedita, a mezzo di raccomandata postale, al procuratore della Repubblica, nella cui giurisdizione l'aspirante dimora, entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove dimorano.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);

2) la data e il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con la indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) se intendano sottoporsi alla prova di tedesco ai fini della riserva dei posti, prevista dal secondo comma del precedente art. 1.

La firma apposta dall'aspirante in calce alla domanda può essere autenticata dal segretario della procura della Repubblica competente a ricevere la domanda medesima, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco (legge 4 gennaio 1968, n. 15). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Documenti da produrre per comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza o a preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria - Ufficio III, entro il termine perentorio di giorni venti dall'invito, i relativi documenti redatti come segue:

1) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, su carta da bollo, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

2) i decorati al valore militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

3) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e i mutilati ed invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

5) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dello art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata nonchè lo stato di filiazione;

8) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio nonchè lo stato di filiazione;

9) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei precedenti numeri 5) e 6) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale loro qualità. Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

11) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

12) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

13) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

14) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quadriennio.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre, inoltre, il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

15) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

16) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

17) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

18) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

19) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà il motivo della cessazione;

20) gli amanuensi di cancelleria, gli amanuensi degli uffici giudiziari e i messi di conciliazione, dovranno produrre un certificato in bollo, rilasciato dal capo dell'ufficio giudiziario da cui dipendono dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e la durata del lodevole servizio prestato;

21) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

22) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 6.

Prove obbligatorie di esame

L'esame di concorso consta di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica di dattilografia.

Le due prove scritte, che avranno luogo in due giorni distinti, consisteranno:

1) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia civile;

2) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia penale.

La prova orale verterà su nozioni riguardanti la notificazione degli atti in materia civile e penale, sulla legislazione cambiaria e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, sostenere una prova pratica di dattilografia.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica, del voto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 7.

Prova facoltativa di lingua tedesca

L'esame facoltativo di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla commissione esaminatrice. Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura. La prova avrà luogo in Roma il giorno successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie.

Durante detta prova è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità in quella scritta e nelle prove obbligatorie di esame (scritta ed orale).

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I candidati che intendono partecipare alla prova facoltativa di lingua tedesca debbono farlo presente nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di decadenza.

Art. 8.

Documento di identificazione

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento con fotografia (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità o libretto ferroviario).

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio III dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, nel termine perentorio di giorni venti dall'invito, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo; non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio o del lavoro, debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di aiutante ufficiale giudiziario.

I candidati impiegati di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi da quella della lettera d'invito.

Roma, addì 26 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1972
Registro n. 5, foglio n. 171.

(Schema della domanda su carta da bollo da presentare o spedire alla procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante è domiciliato, a mezzo di raccomandata postale)

Il sottoscritto . . . . domiciliato a . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . . n. . . (codice postale n. . .) chiede di essere ammesso al concorso per esami a cento posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1972.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) che è nato il . . . . . . a . . . . . ; e che (1) avendo superato i trenta anni, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . ;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di oppure (2) . . . . . ;

d) ha riportato (3) . . . . ;

e) è in possesso del . . . . . conseguito . . . nell'anno scolastico . . . . . . presso . . . . ;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . . . . ;

g) ha prestato servizio (5) . . . . . ;

h) intende sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca (6).

Data . . . . . .

Firma (7) . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età di anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Ove ricorra l'ipotesi, indicare la qualità del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

(6) I candidati che intendano sostenere la prova di lingua tedesca, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo nella domanda a pena di decadenza.

(7) La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; se trattasi di impiegato dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

(1682)

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, registrato il 27 aprile successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1971;

Lette le note n. 2101/71 in data 22 ottobre 1971 e 1° dicembre 1971 con le quali il presidente della corte d'appello di Milano, nell'informare che il prof. Cesare Fabozzi, componente supplente di quella commissione, ha rassegnato le dimissioni dal detto incarico, propone la sostituzione dello stesso con il prof. Gaetano Pecorella, incaricato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Gaetano Pecorella, nato a Milano il 9 maggio 1938, dell'Università degli studi di Milano, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Milano in sostituzione del prof. Cesare Fabozzi.

Roma, addì 21 dicembre 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1972
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 317

(1339)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina nucleare, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina nucleare, sessione anno 1970, nominata con decreti ministeriali 7 giugno 1971 e 20 luglio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina nucleare, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Riva Mauro, nato a Roma il 16 luglio 1936	punti	100	su 100
2. Arzano Sergio, nato a Genova il 29 marzo 1942	»	96	»
3. Colombo Luigia, nata a Busto Arsizio il 17 novembre 1938	»	95	»
4. Rodari Antonio, nato a Milano il 4 ottobre 1938	»	92	»
5 Vigneri Riccardo, nato a Fiume il 17 gennaio 1942	»	92	»
6. Lamarche Vittorio, nato a Napoli il 21 agosto 1929	»	90	»
7. Pieroni Cesco, nato a Pisa il 1° ottobre 1940	»	90	»
8. Benvenuti Paolo, nato a Venezia il 30 ottobre 1943	»	85	»
9. Inga Giuseppe, nato a Napoli il 25 luglio 1940	punti	82	su 100
10. Ascanio Concetta, nata a Catania il 4 febbraio 1940	»	80	»
11. Bardi Ubaldo, nato a Bologna il 2 gennaio 1932	»	80	»
12. Bergonzi Mario, nato a Milano il 30 luglio 1939	»	80	»
13. Guerra Ugo, nato a Giove il 15 marzo 1944	»	78	»
14. Pizzi Giambeppi, nato a Rosà il 22 gennaio 1944	»	78	»
15. Foderà Pierangeli Lucio, nato a Napoli il 15 agosto 1942	»	75	»
16. Damato Vito Domenico, nato a Rutigliano il 1° ottobre 1940	»	73	»
17. Ferlin Giorgio, nato a Castelguglielmo il 4 aprile 1938	»	72	»
18. Pedicelli Gioacchino, nato ad Acquasanta il 22 luglio 1939	»	72	»
19. Fucci Giuseppe, nato a Napoli il 15 dicembre 1943	»	71	»
20. Alberti Contardo, nato a Sanremo il 25 dicembre 1939	»	70	»
21. Caputo Velia, nata a Monreale l'8 maggio 1941	»	70	»
22. Cotroneo Giovambattista, nato a Reggio Calabria il 4 gennaio 1932	»	70	»
23. Favarò Luigi, nato a Lercara Friddi il 5 agosto 1943	»	70	»
24 Mazzenga Giovanni, nato ad Alvito il 9 giugno 1939	»	70	»
25. Motta Ugo, nato a Vicenza il 7 dicembre 1941	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(995)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di ematologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di ematologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 27 aprile 1971 e modificata con decreti ministeriali 16 giugno 1971, 14 giugno 1971 e 14 giugno 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di ematologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Battistini Vittorio, nato a Torino il 24 febbraio 1939	punti	89	su 100
2. Pontiggia Paolo, nato a Lissone il 2 aprile 1941	»	87	»
3. Tiso Roberto, nato a Novara il 1° novembre 1937	»	87	»

4. Gallo Eugenio, nato a Torino il 6 dicembre 1940 punti 84 su 100
5. Patrone Franco, nato a Sassello il 14 ottobre 1943 » 84 »
6. Tarocco Renzo Pietro, nato a Bovolone il 6 ottobre 1939 » 83 »
7. Lazzarino Mario, nato a Reggio Calabria il 21 marzo 1940 . » 82 »
8. Masera Piero, nato ad Alba il 4 aprile 1939 » 81 »
9. Montroni Maria, nata a Bologna il 12 luglio 1941 » 81 »
10. Magro Saverio, nato a Gagliano di Catanzaro il 2 giugno 1940 » 80 »
11. Leoni Franco, nato a Figline di Valdarno il 25 febbraio 1941 » 78 »
12. Follini Giandomenico, nato a Calendasco il 28 agosto 1944 » 77 »
13. Marini Giovanni, nato a Turano Lodigiano il 9 aprile 1942 » 77 »
14. Niccolai Ione, nata a Pistoia il 22 febbraio 1937 » 76 »
15. Canesi Bianca Anna Maria, nata a Monza il 25 ottobre 1943 » 75 »
16. Pagliardi Giovanni Luca, nato a Torino il 16 luglio 1944 » 75 »
17. Salvaneschi Laura, nata a Broni il 1° novembre 1943 » 74 »
18. Strinchini Alberto, nato a Milano il 4 gennaio 1938 » 74 »
19. Zambaldi Gino, nato a Trento il 19 maggio 1938 » 74 »
20. Porcellini Adolfo, nato a Fidenza il 19 settembre 1940 » 72 »
21. Chisesi Teodoro, nato a Messina il 16 ottobre 1943 . » 70 »
22. Pignatari Salvatore, nato a Reggio Calabria il 1° gennaio 1941 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(993)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di neurologia, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di neurologia, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 7 giugno 1971 e integrato con decreti ministeriali 5 agosto 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di neurologia, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Cianchetti Carlo, nato a Tripoli (Libia) il 27 luglio 1940 punti 100 su 100
2. Cognazzo Andrea, nato a Torino il 7 marzo 1940 » 100 »
3. Fornatto Livia, nata a Torino il 26 ottobre 1942 » 100 »
4. Marchesi Gianfranco, nato a Perugia l'11 marzo 1940 » 100 »
5. Natalè Eraldo, nato a Spilimbergo il 29 marzo 1942 . . . . . . punti 100 su 100
6. Pazzaglia Paolo, nato a Bologna il 6 agosto 1940 . . . . . . » 100 »
7. Piazza Giuseppe, nato a Milano il 17 febbraio 1940 . . . . . » 100 »
8. Taramelli Massimo, nato a Pavia il 7 agosto 1941 . . . . . . » 100 »
9. Vesentini Giuseppe, nato a Trento il 10 maggio 1941 . . . . . » 100 »
10. D'Antino Enrico, nato a Roma il 21 gennaio 1932 . . . . » 98 »
11. Sabattini Luciano, nato a Budrio il 27 gennaio 1941 . . . . . . » 98 »
12. Tiacci Camillo, nato a Marsciano l'11 ottobre 1941 . . . . » 97 »
13. Pastorino Giancarlo, nato a Pavia il 14 gennaio 1944 . . . . . . » 96 »
14. Regesta Giovanni, nato a Genova il 1° giugno 1942 . . . . . . » 96 »
15. Spinelli Elio, nato ad Asmara (Eritrea) il 16 luglio 1944 . . . . . » 96 »
16. Benelli Luciano, nato a Marino il 1° febbraio 1943 . . . . » 95 »
17. Di Mizio Michele, nato ad Avezzano il 27 settembre 1940 . . . . . » 95 »
18. Gariboldi Giovanni Carlo, nato a Lacchiarella il 21 marzo 1941 . . . » 95 »
19. Gerini Anna Maria, nata a Roma il 19 giugno 1940 . . . . . . » 95 »
20. Petrocchi Nazzareno, nato ad Ascoli Piceno il 16 luglio 1943 . . . . » 95 »
21. Viel Riccardo, nato a Caneva di Sacile il 20 maggio 1939 . . . . . » 95 »
22. Bertoletti Paolo, nato a Roma il 29 agosto 1943 . . . . . . » 94 »
23. Faggi Luigi, nato a Broni il 10 giugno 1940 . . . . » 94 »
24. Finizio Francesco Saverio, nato a Chieti il 4 novembre 1940 . . . . . » 94 »
25. Cacciavillani Giovanni, nato a Roma il 28 novembre 1940 . . . . . » 93 »
26. Di Liberto Claudio, nato a Roma il 4 novembre 1940 . . . . . . » 93 »
27. Lorusso Francesca, nata a Curinga il 6 dicembre 1936 . . . . . . » 93 »
28. Quattrini Angelo, nato a Montecosaro il 26 settembre 1940 . . . . . » 92 »
29. Riccobono Pietro, nato a Palermo il 23 novembre 1938 . . . . . » 92 »
30. Scuderi Domenico, nato a Messina il 5 novembre 1942 . . . . . » 92 »
31. Serlenga Luigi, nato a Canosa di Puglia il 13 novembre 1942 . . . . » 92 »
32. Sinibaldi Luigi, nato a Labico il 19 giugno 1940 . . . . » 92 »
33. Stoehr Rolf, nato a Trieste il 9 agosto 1942 . . . . » 92 »
34. Tecce Vittorio, nato a Napoli il 22 settembre 1931 . . . . . . » 92 »
35. Vacca Lucio, nato a Napoli il 25 settembre 1939 . . . . . . » 92 »
36. Vigneri Matilde, nata a Nave il 17 luglio 1944 . . . . » 92 »
37. Caraffa Braga Ettore, nato a Varese il 23 febbraio 1943 . . . . . » 91 »
38. Carecchi Alessandro, nato a Gorizia il 19 agosto 1943 . . . . . . » 91 »
39. Delfini Giulio, nato a Modena il 10 giugno 1942 . . . . » 91 »
40. Tesei Rodolfo, nato a Roma il 12 dicembre 1939 . . . . . . » 91 »
41. Alloro Leonardo, nato a Marcaria il 2 luglio 1939 . . . . . . » 90 »
42. Casacchia Massimo, nato a Roma il 19 aprile 1943 . . . . . . » 90 »
43. Dellantonio Renzo, nato a Trento il 30 luglio 1943 . . . . » 90 »
44. Ferrannini Ermanno, nato a Triggiano il 17 maggio 1944 . . . . » 90 »
45. Gasco Paolo, nato a Gallarate il 29 dicembre 1942 . . . . . . » 90 »

46. Sciscio Antonio, nato a Venezia il 1° dicembre 1936 punti 90 su 100
47. Siciliani Orazio Antonio, nato a Bisceglie il 3 gennaio 1944 » 90 »
48. Visintin Franca, nata a Gorizia il 30 novembre 1941 » 90 »
49. Ottavio Luigi, nato a Genzano di Lucania il 17 gennaio 1944 » 89 »
50. Tripaldelli Bruno, nato a Caserta il 16 luglio 1939 » 89 »
51. Di Schiavi Luigi Antonio, nato a Pontecorvo il 1° gennaio 1935 » 88 »
52. Frank in Pazzaglia Laura, nata a Merano il 27 settembre 1939 » 88 »
53. Gazzaniga Giancarlo, nato a Rivolta d'Adda il 24 settembre 1943 » 88 »
54. Jandolo Bruno, nato a Roma il 27 marzo 1942 » 88 »
55. Bellini Angelo, nato a Latina il 21 settembre 1942 » 87 »
56. Bollettini Gioacchino, nato a S. Benedetto del Tronto il 13 febbraio 1934 » 87 »
57. Capocchi Giuseppe, nato a Perugia il 29 gennaio 1944 » 87 »
58. Cerone Giuseppe, nato a L'Aquila il 30 agosto 1942 » 87 »
59. Del Conte Italo, nato a Venezia il 25 gennaio 1941 » 87 »
60. La Rosa Giuseppe Antonio, nato a Trecastagni il 3 febbraio 1943 » 87 »
61. Zanette Elietta Maria, nata a Genova il 3 maggio 1942 » 87 »
62. Fiume Garelli Fausto, nato a Roma il 29 marzo 1939 » 86 »
63. Ramponi Giuseppe, nato a Borgosesia il 27 marzo 1941 » 86 »
64. Spissu Andrea, nato a Quartu S. Elena il 19 settembre 1938 » 86 »
65. Stanig Luigi, nato a Gorizia il 31 agosto 1936 » 86 »
66. Buono Antonino, nato a Caronia il 17 agosto 1942 » 85 »
67. Cabella Giovanni, nato a Roma il 20 agosto 1935 » 85 »
68. Campoli Giorgio, nato a Isola del Liri il 27 ottobre 1943 » 85 »
69. Curci Paolo, nato a Formigine il 3 marzo 1944 » 85 »
70. Curreli Diego, nato ad Olzai il 24 marzo 1934 » 85 »
71. De Seta Donato, nato a S. Martino di Finita il 12 maggio 1933 » 85 »
72. Gambier Ruggero, nato a Venezia il 28 maggio 1940 » 85 »
73. Mariani Giuseppe, nato a Voghera l'11 gennaio 1941 » 85 »
74. Mengano Antonia Maria, nata a Latiano il 26 ottobre 1943 » 85 »
75. Mura Fabio, nato a Orsera il 28 febbraio 1943 » 85 »
76. Proli Franco, nato a Predappio l'11 agosto 1939 » 85 »
77. Tournier in Castellani Brigitte, nata a Lons-Le-Saunier (Francia) il 23 febbraio 1942 » 85 »
78. Canepari Claudio, nato a Milano il 17 marzo 1937 » 84 »
79. Cazzoli Franco, nato a Mantova il 12 dicembre 1931 » 84 »
80. Coletti Alberto, nato a Cividale il 7 giugno 1939 » 84 »
81. D'Andrea Giovanni, nato a Napoli il 19 gennaio 1942 » 84 »
82. Merelli Elisa, nata a Modena il 16 dicembre 1942 » 84 »
83. Pacchiani Alberto, nato a Pontedera l'11 agosto 1936 » 84 »
84. Sbarbaro Valentino, nato a Milano il 17 maggio 1939 » 84 »
85. Amati Amato, nato ad Aversa il 23 settembre 1939 » 83 »
86. Bujet Laura, nata a Firenze il 18 maggio 1936 punti 83 su 100
87. Carobi Carmen, nata a Perugia il 21 agosto 1941 » 83 »
88. De Carlo Paola, nata a Roma il 1° febbraio 1938 » 83 »
89. Florino Antonio, nato a Napoli il 28 febbraio 1944 » 83 »
90. Gilioli Renato, nato a Milano il 19 giugno 1936 » 83 »
91. Morreale Vincenza, nata a Modica il 12 agosto 1944 » 83 »
92. Setti Alberto, nato a Modena il 13 aprile 1941 » 83 »
93. Soverini Stefano, nato a Bologna il 16 dicembre 1937 » 83 »
94. Costa Nino, nato a Modena il 13 maggio 1941 » 82 »
95. Ibba in Taramelli Rita, nata a Cagliari il 17 gennaio 1939 » 82 »
96. Antonini Domenico Gabriele, nato a Casalanguida il 2 ottobre 1939 » 81 »
97. Bosia Amalia, nata a Torino il 23 gennaio 1941 » 81 »
98. Di Monda Vincenzo, nato a Pomigliano d'Arco l'8 gennaio 1944 » 81 »
99. Lisi Roberto, nato a Galatina il 12 luglio 1944 » 81 »
100. Monzeglio Rosamaria, nata a Camogli il 30 novembre 1940 » 81 »
101. Pittini Gianfranco, nato a Gemona del Friuli il 23 giugno 1943 » 81 »
102. Zorzi Emilio, nato a S. Ambrogio di Valpolicella il 17 febbraio 1943 » 81 »
103. Bilello Alessandro, nato a Palermo il 16 novembre 1938 » 80 »
104. Boncinelli Adriano, nato a Bari il 26 maggio 1941 » 80 »
105. Caso Giovanni, nato a Torre Annunziata il 4 settembre 1935 » 80 »
106. Danieli Giuseppe, nato a Como il 23 agosto 1939 » 80 »
107. Fascendini Albino, nato a Verceia il 18 agosto 1937 » 80 »
108. Filippini Cesare, nato a Roma il 25 novembre 1938 » 80 »
109. Fiorillo Alessandro, nato a Napoli il 25 novembre 1938 » 80 »
110. Guardabassi Giunio, nato a Perugia l'11 luglio 1938 » 80 »
111. Jaria Domenico, nato a Trieste il 29 luglio 1927 » 80 »
112. Murri Luigi, nato a Mesagne il 1° aprile 1942 » 80 »
113. Pagliacci Alessandro, nato a Foligno il 27 settembre 1940 » 80 »
114. Pandini Emma, nata a Bolzano il 12 marzo 1943 » 80 »
115. Pirolli Giacomo, nato a Roma il 14 giugno 1942 » 80 »
116. Raffellini Raffaella, nata a Imola il 31 maggio 1942 » 80 »
117. Boiardi Amerigo, nato a Cremona il 9 giugno 1941 » 79 »
118. Caruso Giovanni, nato a (Nicastro) Lamezia Terme il 5 febbraio 1944 » 79 »
119. Comazzi Alberto Maria, nato a Milano il 23 marzo 1940 » 79 »
120. Guzzi Sergio, nato a Brescia il 23 luglio 1939 » 79 »
121. Lombardi Giuseppe, nato a Monte S. Angelo il 2 luglio 1931 » 79 »
122. Lunardi Giovanni Vincenzo, nato a Capannori il 28 aprile 1939 » 79 »
123. Lupo Michele, nato a Nocera Inferiore il 6 novembre 1942 » 79 »
124. Masetti Elio, nato a San Giorgio sul Legnano il 10 marzo 1938 » 79 »
125. Panizzolo Aldo, nato a Padova il 1° febbraio 1943 » 79 »
126. Scoleri Giuseppe, nato a Napoli il 29 maggio 1938 » 79 »

127. Antonelli Marcella, nata a Roma il 3 dicembre 1923 punti 78 su 100
128. Avesani Alberto, nato a Verona il 18 gennaio 1943 » 78 »
129. Gastaldo Giovanni, nato a Ponzano Veneto il 10 maggio 1935 » 78 »
130. Gualtieri Gualtiero, nato a Livorno il 6 aprile 1940 » 78 »
131. Lovascio Aldo, nato a Canosa il 2 gennaio 1940 » 78 »
132. Marini Giovanni, nato a Pievetorina il 19 agosto 1938 » 78 »
133. Masi Giovanni, nato a Bari il 12 giugno 1939 » 78 »
134. Niglio Mariano, nato a Laureana Cilento il 25 aprile 1937 » 78 »
135. Picone Gigliola, nata a Roma il 16 settembre 1936 » 78 »
136. Ascheri Cristoforo, nato ad Imperia il 16 gennaio 1941 » 77 »
137. Binazzi Adriano, nato a Firenze il 21 gennaio 1943 » 77 »
138. Mancuso Franco, nato a Scigliano il 16 luglio 1942 » 77 »
139. Montecchi Francesco, nato a Roma il 26 novembre 1940 » 77 »
140. Passoni Maria, nata a Milano il 4 luglio 1939 » 77 »
141. Pisani Rocco Antonio, nato a Potenza il 28 settembre 1937 » 77 »
142. Ronchi Oscar, nato a Grottammare il 16 maggio 1938 » 77 »
143. Tessitore Andrea, nato a S. Giuseppe Vesuviano il 15 gennaio 1941 » 77 »
144. Andreani Andrea nato a Tolentino il 25 dicembre 1941 . » 76 »
145. Bartiromo Umberto, nato a Nocera Superiore il 3 giugno 1939 » 76 »
146. Pellegrini Valentino, nato a Cocconato il 23 aprile 1943 . » 76 »
147. Rama Stefano, nato a Milano il 2 gennaio 1942 » 76 »
148. Terenziani Sante, nato a Gattatico il 14 giugno 1938 » 76 »
149. Aprile Francesco, nato a Botrugno il 24 settembre 1939 » 75 »
150. Arena Roberto, nato a Lucca il 27 gennaio 1943 » 75 »
151. Bacci Renato, nato a La Spezia il 17 giugno 1937 » 75 »
152. La Mura Giuseppe, nato a Nocera Inferiore il 7 aprile 1941 » 75 »
153. Merlini Luciano, nato a Brunico il 13 gennaio 1942 . » 75 »
154. Peditto Giuseppe, nato a Messina il 27 luglio 1941 » 75 »
155. Scuderi Francesco, nato a Chieti il 5 febbraio 1943 . » 75 »
156. Nardozza Vincenzo, nato a Taranto il 20 ottobre 1935 . » 74 »
157. Poltronieri Italo, nato a Vigarano Mainarda il 24 giugno 1940 . » 74 »
158. Santilli Maria Pia, nata a Ferrara il 23 marzo 1939 » 74 »
159. Beltramelli Adriano, nato a Crema il 26 novembre 1943 » 73 »
160. Naddeo Cesare, nato a Giffoni Sei Casali l'8 agosto 1944 » 73 »
161. Savastano Giuseppe, nato a (Casalba) Macerata Campania il 1° settembre 1942 » 73 »
162 Bolelli in Carlini Daniela, nata a Massarosa il 15 ottobre 1944 . » 72 »
163. Castellani Giorgio, nato a Laveno Monbello il 29 aprile 1943 . » 72 »
164. Commodari Bruno Maria, nato a Leonforte il 18 luglio 1943 . » 72 »
165. Di Rosa Antonio Enrico, nato a Messina il 23 luglio 1943 . » 72 »
166. Galasso Giovanni, nato a Locri il 10 agosto 1936 . . . . » 72 »
167. Guarini Silvano, nato a Pulsano il 3 gennaio 1942 . . . . . . punti 71 su 100
168. Bedarida Davide, nato a Livorno il 22 maggio 1936 . . . . . . » 70 »
169. Bellucci Roberto, nato a Roma il 9 febbraio 1935 . . . . » 70 »
170. Cassone Giancarlo, nato a Milano l'8 maggio 1940 . . . . . . » 70 »
171. Cedrangolo Laura, nata a Perugia l'11 agosto 1943 . . . . . . » 70 »
172. Cesarini Franco, nato a Macerata il 3 luglio 1940 . . . . . . » 70 »
173. Chitarra Concetto, nato a Piazza Armerina il 10 gennaio 1934 . . . . » 70 »
174. De Benedetti Marco, nato ad Asti il 29 aprile 1942 . . . . » 70 »
175. Di Giuseppe Berardo, nato a Teramo il 9 agosto 1941 . . . . . . » 70 »
176. Dinelli Giovanni, nato a Livorno il 6 maggio 1941 . . . . . . » 70 »
177. Filì Pietro, nato a Taranto il 3 agosto 1943 . . . . » 70 »
178. Forcella Antonietta, nata a Genova il 15 maggio 1944 . . . . » 70 »
179. Idone Franco, nato a Villa S. Giovanni il 10 luglio 1939 . . . . . » 70 »
180. Menditto Paolo, nato a Lusciano il 12 agosto 1943 . . . . . . » 70 »
181. Mola Roberto Pietro, nato a Cremona il 23 settembre 1939 . . . . . » 70 »
182. Morelli Biagiantonio, nato a Teramo il 1° luglio 1939 . . . . . . » 70 »
183. Parisen Toldin Pietro, nato a Monselice il 17 febbraio 1939 . . . . » 70 »
184. Pinelli Pietro, nato a Mantova l'8 aprile 1944 . . . . » 70 »
185. Podio Giovanni, nato a Verona il 12 luglio 1939 . . . . » 70 »
186. Puoti Mario, nato a S. Maria a Vico il 23 maggio 1944 . . . . . » 70 »
187. Sciannandrone Riccardo, nato ad Andria il 12 aprile 1940 . . . . » 70 »
188. Sità Domenico, nato a Bruzzano Zeffirio il 15 settembre 1940 . . . . » 70 »
189. Tralli Guido, nato a Mirabello il 20 settembre 1943 . . . . » 70 »
190. Vanella Francesco Antonio, nato a Modica il 25 febbraio 1941 . . . . » 70 »
191. Ventura Giuseppe, nato ad Acquaviva delle Fonti l'11 novembre 1943 . . » 70 »
192. Viganò Carlo, nato a Giussano il 24 febbraio 1943 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(996)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina generale per la Sardegna, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina generale per la Sardegna, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 10 febbraio 1971 e con decreto ministeriale 14 aprile 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina generale per la Sardegna, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Mantovani Giovanni, nato a Milano il 3 agosto 1940	punti 95	su 100
2. Idini Francesco, nato a Sassari il 10 settembre 1941	» 93	»
3. Marras Luigi, nato ad Ittiri il 26 gennaio 1940	» 90	»
4. Mascia Giuseppe, nato a Monserrato il 3 settembre 1932	» 90	»
5. Pisu Giorgio, nato a Bari Sardo il 17 agosto 1941	» 90	»
6. Facchini Alessandro, nato a Cagliari 11 giugno 1937	» 89	»
7. Mereu Salvatore, nato a Sorgono il 16 aprile 1940	» 88	»
8. Alioto Raimondo, nato a Roma il 12 aprile 1942	» 86	»
9. Corda Laura, nata a Bolotana il 10 agosto 1935	» 80	»
10. Spano Giovanni, nato a Cagliari il 27 ottobre 1939	» 80	»
11. Sulcis Antioco Angelo, nato a Villacidro il 29 giugno 1942	» 80	»
12. Tinti Giovanni, nato a Monserrato il 28 gennaio 1936	» 80	»
13. Congiu Paolo, nato a Cagliari il 21 maggio 1940	» 79	»
14. Figus Maria Adriana, nata a Turri il 15 maggio 1941	» 78	»
15. Inzaina Agostino, nato a Calangianus il 9 agosto 1943	» 78	»
16. Maxia Giovanni, nato a Cagliari il 21 gennaio 1938	» 76	»
17. Vaglia Alberto, nato a Brescia il 24 aprile 1943	» 76	»
18. Rivano Gian Carlo, nato a Cagliari il 23 agosto 1941	» 75	»
19. Altieri Paolo, nato a Cagliari il 14 novembre 1941	» 74	»
20. Contini Pietro Mario, nato ad Oristano il 26 novembre 1939	» 74	»
21. Naitza Giovanni Battista, nato a S. Nicolò Gerrei il 12 febbraio 1941	» 74	»
22. Onorato Dionisio, nato a Mogadiscio il 4 ottobre 1937	» 74	»
23. Masala Franchino Antonio, nato a Cargeghe il 30 dicembre 1937	» 73	»
24. Balconi Vittorino, nato a Cagliari il 9 gennaio 1940	» 70	»
25. Coinu Michela, nata a Fonni il 10 settembre 1939	» 70	»
26. Forresu Salvatore, nato a Gonnesa il 1° febbraio 1938	» 70	»
27. Iannelli Sergio, nato a Cagliari il 12 agosto 1940	» 70	»
28. Iovine Marco, nato ad Iglesias il 21 luglio 1940	» 70	»
29. Loriga Francesco, nato a Sassari il 14 settembre 1941	» 70	»
30. Luxi Giovanni, nato a Cagliari il 23 febbraio 1937	» 70	»
31. Meloni Gerardo, nato a Selegas il 24 maggio 1936	» 70	»
32. Sanna Antonio, nato a Sassari il 17 luglio 1937	» 70	»
33. Serra Efisio Massimo, nato ad Ilbono il 23 settembre 1943	» 70	»
34. Sionis Antonello, nato a Dolianova il 29 maggio 1939	» 70	»
35. Verona Francesco, nato a Biella il 24 febbraio 1939	» 70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(1026)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di radiologia e fisioterapia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Trentino-Alto Adige, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione giudicatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di radiologia e fisioterapia per la Val d'Aosta, il Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Trentino-Alto Adige, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 22 marzo 1971 e modificata con decreti ministeriali 15 e 17 maggio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di radiologia e fisioterapia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Trentino-Alto Adige, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Cassola Carlo, nato a Pavia il 2 dicembre 1925	punti 89	su 100
2. Imassi Gianfranco, nato a Rosazza l'11 luglio 1937	» 86	»
3. Volterrani Fabio, nato a Siena il 25 luglio 1940	» 85	»
4. Mombelli Luigi, nato a Gallarate il 29 gennaio 1936	» 83	»
5. Del Favero Carlo, nato a Forno di Canale il 23 dicembre 1939	» 82	»
6. Di Maggio Cosimo Carmelo, nato a Sava il 15 luglio 1943	» 82	»
7. Blone Giovanni, nato a Pavia il 10 giugno 1936	» 80	»
8. Scaglione Pietro, nato a Bologna il 12 gennaio 1942	» 80	»
9. Sfondrini Giuseppe, nato a Bolzano il 24 maggio 1939	» 80	»
10. Gavazza Mario, nato a Grana il 20 giugno 1924	» 78	»
11. Lombardi Mariano, nato a S. Cipriano Po (Pavia) il 24 agosto 1938	» 78	»
12. Rodari Antonio, nato a Milano il 4 ottobre 1938	» 78	»
13. Bozzetti Elio Massimo, nato ad Aosta il 2 maggio 1941	» 76	»
14. Gius Salviano, nato a Trento il 25 giugno 1939	» 76	»
15. Graziani Claudio, nato a Milano il 7 gennaio 1940	» 76	»
16. Bergonzi Mario, nato a Milano il 30 luglio 1939	» 75	»
17. Frasca Paolo, nato a Brescia il 1° novembre 1938	» 75	»
18. Leone Bartolo Meo, nato a Trinitapoli il 27 agosto 1935	» 75	»
19. Poy Carlo, nato a Palazzolo Vercellese il 20 agosto 1934	» 75	»
20. Boiocchi Marco, nato a Pavia il 20 maggio 1943	» 74	»
21. Boioli Faustino, nato a Milano il 1° dicembre 1940	» 74	»
22. Colombo Luigia, nata a Busto Arsizio il 17 novembre 1938	» 74	»
23. De Cata Tommaso, nato a Brescia il 28 ottobre 1935	» 74	»
24. Beluffi Giampiero, nato a Pavia il 28 aprile 1940	» 72	»
25. Brunelli Carlo, nato a Ferrara il 15 dicembre 1932	» 72	»
26. Peracino Enrico, nato a Torino il 6 marzo 1933	» 72	»

27. Polotti Sante, nato a Lumezzane il 27 ottobre 1934 punti 72 su 100
28. Biscuola Giorgio, nato a Frassinelle il 4 gennaio 1938 » 70 »
29. Giuberchio Carlo, nato a Robbio il 16 aprile 1939 » 70 »
30. Secchi Bruno, nato a Milano il 24 ottobre 1940 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(1022)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 263 del 22 gennaio 1971 con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 3505 del 16 ottobre 1971, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Ritenuto di dover procedere all'applicazione dei criteri di preferenza per i candidati risultati idonei con medesimo punteggio;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 21 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Del Francia Franco punti 70,505
2. Turini Mauro » 68,691
3. Bicchielli Amos » 62,686
4. Confortini Pellegrino » 62,405
5. Cianti Sergio » 61,864
6. Galeazzi Amelio » 59,029
7. Dell'Aquila Alfredo » 58,273
8. Torelli Enrico » 56,851
9. La Rosa Fausto » 54,927
10. Campanelli Secondo » 54,000
11. Leonardi Vittorio » 53,307
12. Milandri Gilberto » 51,990
13. Grassi Francesco punti 51,500
14. Pacciani Amedeo, precede. Invalido civile » 50,000
15. Marani Francesco » 50,000
16. Doveri Carlo » 48,000
17. Paterlini Artemio » 47,509
18. Ronco Mario » 47,500
19. Falzoni Carlo, precede per età » 47,000
20. Guerra Domenico » 47,000
21. Bruschi Ferdinando » 46,500
22. Boccetti Marco » 45,846
23. Chiarugi Bruno » 45,535
24. Ciocchetti Mario, precede. Invalido civile » 45,500
25. Bardini Mario » 45,500
26. Rosin Cesare » 43,500
27. Brugnara Scipione, precede. Coniugato con prole » 42,000
28. Bertoni Ferruccio » 42,000

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Firenze, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Firenze e dei comuni interessati.

Firenze, addì 10 gennaio 1972

Il veterinario provinciale: TASSELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 53 del 10 gennaio 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a quattro posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1970 in provincia di Firenze;

Viste le domande dei singoli candidati ed esaminato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 1296;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Del Francia Franco: Impruneta;
2) Turini Mauro: Carmignano-Poggio a Caiano (consorziati);
3) Bicchielli Amos: Calenzano;
4) Confortini Pellegrino: Firenzuola.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Firenze, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Firenze e dei comuni interessati.

Firenze, addì 10 gennaio 1972

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(1043)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.